



ORDINANZA N. 13/2018 del 03.08.2018

Oggetto: Istituzione di un divieto di transito nel centro cittadino ai veicoli con portata a pieno carico superiore a q.li 65.

IL VICESINDACO

- Rilevato che si rende opportuno, per motivi di pubblica e privata incolumità, adottare provvedimenti che consentano sia di ridurre l'inquinamento atmosferico ed acustico nel centro abitato, sia di evitare situazioni di pericolo a persone e cose, limitando il transito al centro abitato di veicoli di massa a pieno carico superiore a 6,5 tonnellate, istituendo il divieto di transito all'interno del centro abitato;

Visto il D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 ed in particolare gli artt. 5, 6 e 7;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 e 109;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli artt. 6, 17, 18, 22 e successivi;

Ritenuto che in relazione alle circostanze rappresentate si rende necessario per motivi di pubblico interesse e di sicurezza della circolazione stradale nonché per esigenze di carattere tecnico, adottare idonei provvedimenti al fine di regolamentare la circolazione e la sosta;

ORDINA

il seguente provvedimento, esecutivo al momento dell'esposizione dei prescritti segnali stradali:

- Revoca delle Ordinanze n. 08/2015 del 28.08.2015 e 09/2015 del 27.10.2015.
- L'istituzione del divieto di transito nel centro abitato ai veicoli commerciali, fatto salvo carico e scarico nel centro abitato per i veicoli di massa a pieno carico, superiore a 6,50 tonnellate; è consentito il transito ai mezzi agricoli ad eccezione di chi può godere di un percorso alternativo al di fuori del centro abitato.
- L'interdizione al transito nel centro abitato a tutti i mezzi agricoli durante le giornate festive dalle ore 06,00 alle ore 24,00;

E' permesso il transito a tutte le categorie di veicoli di linea e di pubblica utilità; è permesso inoltre previa autorizzazione in deroga, il transito ai veicoli che, in particolari dimostrate situazioni, non hanno un percorso alternativo.

DISPONE

La modifica della segnaletica verticale secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

A norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 30 giorni al Prefetto, entro 120 giorni al Capo dello Stato e al T.A.R. Lombardia per motivi di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'atto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare i contenuti della presente Ordinanza, che verrà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

Da inviare il presente provvedimento a:

- Ufficio Tecnico comunale, per l'apposizione della segnaletica stradale;
- Forze dell'Ordine, per l'esecuzione della presente ordinanza.
- Alla Provincia di Lodi, Ufficio Strade.
- Ai CC di Casalpuusterlengo.
- Alla Prefettura di Lodi.

Il presente provvedimento entrerà in vigore dal momento della modifica della segnaletica stradale verticale.

Brembio, dalla Residenza Municipale, 03.08.2018.

IL VICESINDACO

(Dott. Giuseppe Sozzi)

